

Sommario

Sommario	1
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
art. 1 – OGGETTO.....	5
art. 2 – COMPETENZE	5
art. 3 – RESPONSABILITÀ	6
art. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	6
art. 5 - SERVIZI GRATUITI	7
CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI	8
art. 6 - DENUNCIA DEI DECESSI.....	8
art. 7 - DENUNCIA DEI DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI.....	8
art. 8 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE.....	8
art. 9 - COMUNICAZIONE DEI DECESSI DOVUTI A REATI	9
art. 10 - RINVENIMENTO DI PARTI DI SALME O RESTI MORTALI.....	9
art. 11 - MEDICO NECROSCOPO	9
CAPO III - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA	10
art. 12 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA.....	10
art. 13 - NULLA OSTA DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA	10
art. 14 - BAMBINI NATI MORTI, EMBRIONI E FETI.....	10
art. 15 -AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE.....	10
CAPO IV - OSSERVAZIONE CADAVERI E DEPOSITI	11
art. 16 - PERIODO DI OSSERVAZIONE	11
art. 17 - MODALITA’ PER L’OSSERVAZIONE	11
art. 18 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI.....	11
art. 19 – CARATTERISTICHE DELLE CASE FUNERARIE	12
CAPO V - SEPOLTURA DELLE SALME	14
art. 20 - OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE	14
art. 21 - QUALITA’ E CARATTERISTICHE DEI FERETRI.....	15
art. 22 - CHIUSURA DEL FERETRO	16
art. 23 - CASI DI GRATUITA’	16
CAPO VI - TRASPORTO DELLE SALME	17
art. 24 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO	17
art. 25 - TRASPORTO DELLE SALME	17
art. 26 - TRASPORTO DI SALMA FUORI COMUNE.....	18
art. 27 - TRASPORTO DI SALMA DA E PER L’ESTERO	18

art. 28 - TRASPORTI DI SALMA FUORI COMUNE O ALL' ESTERO – MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE.....	18
art. 29 - TRASPORTI DI SALME PER LA CREMAZIONE	19
art. 30 -TRASPORTO OSSA UMANE E DI CENERI.....	19
CAPO VII - CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO	19
art. 31 - DIRITTO DI SEPOLTURA	19
CAPO VIII - CIMITERI COMUNALI.....	20
art. 32 - CIMITERI COMUNALI.....	20
art. 33 – VIGILANZA	20
art. 34 - CAMERA MORTUARIA.....	21
art. 35 - SALA PER AUTOPSIE	21
art. 36 - OSSARIO COMUNE.....	21
CAPO IX - SISTEMI DI SEPOLTURA	22
art. 37 - TIPOLOGIE DI SEPOLTURE	22
art. 38 - UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE	22
art. 39 - ESCAVAZIONE E RICOLMO DELLE FOSSE.....	22
art. 40 - LARGHEZZA DELLE FOSSE.....	23
art. 41 – TUMULAZIONE	23
art. 42 - TUMULAZIONI PROVVISORIE	23
CAPO X - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	24
art. 43 - ESUMAZIONI ORDINARIE	24
art. 44 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA.....	24
art. 45 – ESTUMULAZIONI	25
art. 46 - OPERAZIONI CIMITERIALI A PAGAMENTO	25
art. 47 - OGGETTI DA RECUPERARE	26
art. 48 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI.....	26
CAPO XI – CREMAZIONE	26
art. 49 - REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONE	27
art. 50 - FERETRI PER LA CREMAZIONE.....	27
art. 51 - CREMAZIONE PER INSUFFICIENZA DI SEPOLTURE	27
art. 52 - TRASPORTO E DESTINAZIONE DELLE CENERI.....	27
art. 53 - CONSEGNA ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI	28
art. 54 - DISPERSIONE DELLE CENERI.....	29
CAPO XII – CONCESSIONI	30
art. 55 - SEPOLTURE PER TUMULAZIONE	30
art. 56 - MODALITA' PER LE CONCESSIONI	31
art. 57 - CONCESSIONE DEI LOCULI E REINTEGRO.....	31

art. 58 - CONCESSIONI PERPETUE.....	32
art. 59- INSERIMENTO DI ULTERIORI RESTI/CENERI.....	32
art. 60 - CONTRATTI DI CONCESSIONE - RICERCA DEGLI EREDI - SUBENTRO DI CONCESSIONE	32
art. 61 - PAGAMENTO CANONI E TARIFFE.....	33
art. 62 - MODALITA' PER LA RIASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI	33
art. 63- MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOCULI.....	33
art. 64 - DIRITTO D'USO DEI LOCULI.....	34
art. 65 - DIRITTO D'USO OSSARI-CINERARI SINGOLI.....	34
art. 66 – CONCESSIONI DI TOMBE DI FAMIGLIA.....	35
art. 67 – DIRITTO D'USO DI SEPOLTURE PRIVATE.....	35
art. 68 – OSSARI DI FAMIGLIA.....	35
art. 69- DOVERI DEL CONCESSIONARIO.....	35
CAPO XIII - SUBENTRO, RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE.....	36
art. 70 – SUBENTRO.....	36
art. 71 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SEPOLTURA.....	36
art. 72 – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI LOCULI E OSSARI.....	36
art. 73 - RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO INDETERMINATO.....	37
art. 74 - ALTRE CONCESSIONI-LUCE VOTIVA	37
art. 75 - REVOCA DELLE CONCESSIONI	37
art. 76 - REVOCA DELLE CONCESSIONI PERPETUE.....	37
art. 77 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE	38
art. 78 - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE	38
art. 79 - EFFETTI DELLA DECADENZA O DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE	39
CAPO XIV - REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AL CIMITERO.....	39
art. 80 - ORARIO DI INGRESSO.....	39
art. 81 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO	39
art. 82 - DIVIETI SPECIALI.....	39
art. 83 - RITI RELIGIOSI.....	40
CAPO XV - ATTIVITA' EDILIZIA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE.....	40
art. 84 - COORDINAMENTO CON IL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	40
art. 85 – TITOLI ABILITATIVI PER ATTIVITA' EDILIZIA, SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI	41
art. 86 - INDICAZIONI TIPOLOGICO-COMPOSITIVI PER LE SEPOLTURE NEI CAMPI COMUNI DI INUMAZIONE.....	41
art. 87 - INDICAZIONI TIPOLOGICO-COMPOSITIVI PER LE SEPOLTURE IN COLOMBARI CONTENENTI LOCULI, OSSARI E CINERARI	42
Art 88 - CARATTERISTICHE DEI CHIUSINI DI LOCULI, OSSARI E CINERARI E DELLE RELATIVE APPOSIZIONI DI IMMAGINI E/O ISCRIZIONI O TARGHETTE.....	43

Art 89 - CARATTERISTICHE DELLE LAPIDI NELLE TOMBE DI FAMIGLIA.....	43
art. 90 - IMPRESE AUTORIZZATE AD OPERARE NEL CIMITERO.....	43
art. 91 - ESECUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA	44
art. 92 - ORARIO E PERIODO DEI LAVORI.....	44
Art. 93 - VIGILANZA DEI CIMITERI.....	45
CAPO XVI - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI.....	45
art. 94 - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI	45
CAPO XVII - SANZIONI.....	45
art. 95 – SANZIONI.....	45
CAPO XVIII - DISPOSIZIONI E FINALI	46
art. 96 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA AI CITTADINI BENEMERITI.....	46
art. 97 - DISPOSIZIONI FINALI	46

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme relative alla polizia mortuaria ed all'attività edilizia all'interno del cimitero comunale, da applicarsi nel Comune di Pescantina, in armonia con le seguenti disposizioni, e successive modifiche ed integrazioni, dirette alla generalità dei cittadini e alla pubblica amministrazione:

- a) *R.D. 27 luglio 1934 – Testo Unico delle leggi sanitarie;*
- b) *Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;*
- c) *Legge 30 marzo 2001, n. 130;*
- d) *DPCM 26 maggio 2000;*
- e) *Circolari del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24 e 31 luglio 1998, n. 10;*
- f) *Legge Regionale Veneto n.18 del 4 marzo 2010;*
- g) *Delibere della G.R. Veneto n. 1533 del 14/6/2002, n. 1534 del 14/6/2002, n.2051 del 3/7/2007, n.1909 del 27/7/2010, n.982 del 17/06/2014;*
- h) *D.PR. 380/2001 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*
- i) *Codice Civile;*
- j) *Codice Penale.*

2. Per norme relative alla Polizia Mortuaria si intendono quelle sulla destinazione delle salme, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
3. Per norme relative all'attività edilizia all'interno del cimitero comunale si intendono le prescrizioni di ordine tecnico che regolano l'attività edilizia privata, da effettuarsi nelle aree ottenute in concessione secondo le disposizioni regolamentari, e le indicazioni di ordine tecnico che orientano l'attività edilizia pubblica, relativamente ai manufatti funerari siti all'interno del cimitero comunale.

art. 2 – COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e dal relativo personale, secondo le proprie competenze ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dai Responsabili dei servizi secondo le rispettive competenze.
2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria possono essere effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 30, 31, 32 e 33 del D.lgs.18.08.2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere. Gli adempimenti di Polizia

Mortuaria, espressamente citati nel D.P.R. 10.09.1990, n.285, vengono esercitati dalla U.L.S.S. territorialmente competente.

3. In caso di gestione in amministrazione diretta, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il vigente ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui Regolamento di Polizia Mortuaria agli artt. 30, 31, 32 e 33 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dal presente regolamento e dalle condizioni pattuite nella concessione.

art. 3 – RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio pubblico o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia direttamente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito abbia rilevanza penale.
3. Nel caso in cui insorga una controversia tra privati relativamente ai fatti di cui al comma che precede, l'Amministrazione sarà estranea alla controversia e si limiterà a mantenere fermo lo stato di fatto dei luoghi fino al raggiungimento di un accordo o alla pronuncia di una sentenza passata in giudicato.
4. L'amministrazione comunale non risponde di eventuali sottrazioni di fiori, piante, ornamenti – mobili o fissi – né di danneggiamenti compiuti da terzi per dolo o colpa.

art. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per ogni salma/ceneri/resti ossei ricevuti, ritira e conserva presso l'Ufficio l'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile o da altro ufficiale autorizzato.
2. Presso gli uffici comunali è tenuto, per chiunque possa averne interesse, anche in formato elettronico, il registro di cui all'art.52 del D.P.R. 285/90, vidimato dal Sindaco, in cui il personale dei servizi cimiteriali scrive giornalmente.
 - a) *Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione per la sepoltura nel cimitero, l'anno, il giorno e l'ora del decesso e dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;*
 - b) *Le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono tumulate, con l'indicazione del sito in cui sono state deposte;*

- c) *Le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono cremate, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco.*
- d) *Qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di salme, ceneri e resti mortali.*

Sono inoltre a disposizione del pubblico anche a mezzo pubblicazione sul sito internet comunale:

- l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- copia del presente regolamento;
- l'elenco dei nominativi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

art. 5 - SERVIZI GRATUITI

1. Non sono soggetti ad alcuna forma di contribuzione o tariffa i seguenti servizi:
 - a) la visita necroscopica
 - b) il servizio di osservazione delle salme
 - c) lo sversamento delle ossa nell'ossario comune
 - e) la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione o tumulazione) nel cimitero del Comune per le salme di persone non abbienti seguite dai servizi sociali del Comune, e per salme di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti prossimi, sempre che non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa, secondo quanto specificato al successivo art. 23 (casi di gratuità).
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che sono stabilite o approvate dalla Giunta Comunale.
3. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lett. f) D.lgs. 18.08.2000, n. 267 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

art. 6 - DENUNCIA DEI DECESSI

1. Ogni decesso avvenuto nel territorio comunale deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:
 - a. da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto e/o da un loro delegato o, in mancanza da persona informata del decesso;
 - b. dal direttore o da un delegato dell'Amministrazione se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi.
2. L'obbligo dalla denuncia sussiste anche per i nati morti.
3. All'atto della denuncia devono essere fornite all'ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'ordinamento dello Stato Civile.

art. 7 - DENUNCIA DEI DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI

1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie a sua conoscenza, che possano giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

art. 8 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

1. A prescindere dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 6 e 7, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda ISTAT fornita tramite il Comune, la malattia che, a loro giudizio ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo. In sua assenza tale funzione può essere svolta anche dal medico di famiglia o da ogni altro medico autorizzato ad esercitare la professione nell'ambito del Comune.
3. Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, e ciò nel rispetto degli artt. 37 e 45 del D.P.R. 20 settembre 1990 n. 285.

4. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.
5. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
6. La scheda di morte ha finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
7. È cura del Comune ove è avvenuto il decesso inviare copia della scheda di morte, entro 30 giorni, alla Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

art. 9 - COMUNICAZIONE DEI DECESSI DOVUTI A REATI

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 codice penale, ove nella scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

art. 10 - RINVENIMENTO DI PARTI DI SALME O RESTI MORTALI

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

art. 11 - MEDICO NECROSCOPO

1. Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 9 L.R. n. 18/2010, sono esercitate da un medico nominato dall'Unità Sanitaria Locale competente.
2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

CAPO III - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

art. 12 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. L'autorizzazione alla sepoltura di una salma è rilasciata in carta libera e senza spese dall'Ufficiale dello Stato Civile. Il rilascio non è consentito se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte (salvi i casi espressamente previsti nei regolamenti speciali) e se non si è accertata la morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, steso su apposito modulo e conservato tra gli allegati del registro degli atti di morte.
2. La visita del medico necroscopico deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, e comunque non dopo le 30 ore, fatto salvo i casi di decapitazione, maciullamento o morte dovuta a malattia infetto-diffusiva.
3. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura di parti di cadavere o anche di resti mortali o ossa umane.
4. L'autorizzazione alla sepoltura è indispensabile ed in mancanza non si può procedere alla sepoltura; qualora ciò avvenga, l'Ufficiale di Stato Civile dovrà fare immediato rapporto al Procuratore della Repubblica.

art. 13 - NULLA OSTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

art. 14 - BAMBINI NATI MORTI, EMBRIONI E FETI

1. Ferme restando le disposizioni sull'Ordinamento dello Stato Civile, anche ai bambini nati morti si applicano le disposizioni di cui ai commi che precedono.
2. Per la sepoltura di feti di età gestazionale presunta tra le 20 e le 28 settimane e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale competente.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere accolti con la stessa procedura anche gli embrioni ed i feti di presunta età gestazionale inferiore a quella di cui al comma che precede.

art. 15 -AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. Si richiama quanto indicato all'art. 51 e seguenti del presente Regolamento.

CAPO IV - OSSERVAZIONE CADAVERI E DEPOSITI

art. 16 - PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione nelle celle frigorifero, essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti secondo quanto dispongono gli artt. 10 comma 6 della L.R.V. n.18/2010 e 8 D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma 1.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, quando le ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
4. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della L.R.V. n. 18/2010.

art. 17 - MODALITA' PER L'OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Tale periodo potrà essere trascorso presso il luogo del decesso, ivi compreso il domicilio del defunto o in altri luoghi quando particolari necessità di onoranze del defunto lo richiedano, purché non siano ostacolate e possano essere rilevate eventuali manifestazioni di vita.
3. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco del Ministero della Sanità, devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal medico necroscopo all'uopo nominato dall'Unità Sanitaria Locale.

art. 18 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

1. I depositi di osservazione, che devono essere distinti dagli obitori, possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici (case funerarie). Tali spazi sono strutturati per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a. morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b. morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c. ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

- d. mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico delle salme di persone decedute senza assistenza medica. Possono essere tenute in osservazione anche in luogo diverso purché corrisponda alle disposizioni di cui all'art. 10 della L. R.V. n. 18/2010.
2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185.
 3. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
 4. Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
 5. Durante il periodo di osservazione le salme possono essere rimosse, secondo quanto previsto all'art. 11 della L.R.V. n. 18/2010.

art. 19 – CARATTERISTICHE DELLE CASE FUNERARIE

1. Per “casa funeraria” si intende la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei famigliari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) osservazione del cadavere;
 - b) trattamento conservativo;
 - c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
 - d) custodia ed esposizione del cadavere;
 - e) attività proprie della sala del commiato.
2. Le Case Funerarie potranno essere realizzate nelle zone residenziali. Il piano degli interventi potrà stabilire ulteriori ed eventuali vincoli all'ubicazione delle Case Funerarie fermo restando il rispetto della distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.
3. La gestione della casa funeraria è subordinata a specifica autorizzazione rilasciata al Comune ai soggetti autorizzati ad esercitare attività funebre.
4. L'istanza deve essere corredata da idonea documentazione ed elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza.
5. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss. Tali verifiche potranno essere richieste dal Comune in tutti i casi in cui ne ravvisi la necessità anche in relazione alla documentazione presentata dagli interessati con l'istanza di autorizzazione.
6. La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti minimi generali:
 - locali, preferibilmente ubicati al piano terra, distinti e separati per le seguenti attività:
 - a. *accoglimento e osservazione del cadavere durante il periodo di osservazione;*
 - b. *esecuzione dei trattamenti consentiti;*

- c. preparazione, custodia ed esposizione del cadavere prima della chiusura della cassa;*
- d. celle frigorifere o locali climatizzati dedicati per le salme;*
- e. celebrazione del commiato;*
- ulteriori locali richiesti:
 - a. servizi igienici per il personale*
 - b. spogliatoi per il personale, attrezzati di armadietti individuali a doppio scomparto*
 - c. servizi igienici per i dolenti accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap*
- assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente;
- illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita;
- altezza libera interna non inferiore a m 3,00;
- impianto di illuminazione di emergenza;
- locale/spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature e strumenti;
- locale/spazio, non accessibile al pubblico, per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali.

Locali destinati all'osservazione, trattamenti e Preparazione del cadavere - requisiti:

- superficie minima in pianta dei singoli locali non inferiore a mq 20 con lato minimo non inferiore a m 4;
- pavimenti, pareti e superfici di lavoro lavabili, disinfettabili e privi di connessioni ad angolo;
- condizionamento ambientale idoneo a garantire:
 - temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 °C;
 - umidità relativa 60% (\pm 5%);
 - 15 v/h ricambi aria/ora esterna;
- per il solo locale destinato ai trattamenti e preparazione del cadavere:
 - a. lavello in acciaio inox dotato di rubinetteria a comando non manuale e dispensatore di sapone liquido o detergente antisettico;
 - b. tavolo per gli eventuali trattamenti consentiti in acciaio inox o pietra naturale ben levigata od altro idoneo materiale perfettamente lavabile e disinfettabile, provvisto di canalizzazione per il rapido e sicuro allontanamento e smaltimento dei liquidi e acque di lavaggio;
 - c. sistema di aspirazione dei gas.

Il locale destinato all'accoglimento e osservazione del cadavere deve essere accessibile direttamente dall'esterno e dotato di apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza del cadavere anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

La sala destinata alla celebrazione dei riti di commemorazione deve rispondere ai requisiti specifici previsti per la "sala del commiato".

Deve inoltre essere garantita la presenza di operatori nella struttura per un periodo di 12 ore nei giorni feriali e di 8 ore nei giorni prefestivi e festivi.

Devono essere formalmente predisposte e regolamentate le procedure relative a tutte le attività svolte all'interno della casa funeraria, a disposizione degli utenti.

Sala del commiato - requisiti

Per “sala del commiato” si intende la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

Per feretro si intende il cadavere chiuso in cassa destinato alla sepoltura o cremazione.

Le Sale del Commiato potranno essere realizzate nelle zone residenziali.

Il piano degli interventi potrà stabilire ulteriori ed eventuali vincoli all'ubicazione delle Sale del Commiato fermo restando il rispetto della distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, quando non ubicato all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale.

La gestione della struttura può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al Comune nelle forme previste dal regolamento comunale.

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss. Tali verifiche potranno essere richieste dal Comune in tutti i casi in cui ne ravvisi la necessità anche in relazione alla documentazione presentata dagli interessati con la comunicazione di cui al comma precedente.

La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti:

- locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;
 - assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita;
 - altezza libera interna non inferiore a m 3,00;
 - superficie minima in pianta dei singoli locali di commemorazione non inferiore a mq 70 con lato minimo non inferiore a m 7;
 - impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;
 - servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;
 - dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti.
-
- Non costituisce “sala del commiato” il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze.

CAPO V - SEPOLTURA DELLE SALME

art. 20 - OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE

1. Trascorso il periodo di osservazione, la salma deve essere rimossa e deposta nel feretro.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. Per le professioni religiose che lo prevedono espressamente, la salma, in caso di inumazione, può essere avvolta unicamente in un lenzuolo di cotone.

3. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo la prescrizione che all'uopo impartirà il medico necroscopo.
4. Nella cassa non può essere deposto più di una salma.
5. Madre e neonato morti all'atto del parto possono essere deposti nello stesso feretro.

art. 21 - QUALITÀ E CARATTERISTICHE DEI FERETRI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre ovvero:
 - a) per inumazione:
il feretro deve essere di essenze lignee tenere, facilmente degradabili (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, o similari) le tavole non devono avere, al netto di eventuali intagli, uno spessore inferiore a mm 20; i feretri di salme estumulate potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR.10.09.1990 n.285;
 - c) cremazione:
la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lett. a), per trasporti interni al Comune di decesso; la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lett. d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso; la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lett. b), in ogni altro caso.
 - d) per il trasferimento dei feretri da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km nel territorio italiano, per l'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui alla lett. b) precedente nonché agli artt. 26, 27, 28 e 29 del DPR.10.09.1990 n. 285;
 - e) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a 25 mm a norma dell'art. 30, punto 5 del DPR. 10.09.1990 n.285 e così meglio definito al punto 9.1 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.09.1993.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lett. b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del competente Servizio/Ufficio dell'U.L.S.S., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ULSS competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra (inumazione), deve essere praticata nella cassa metallica, obbligatoriamente posta all'esterno, un'ideale apertura al fine di

consentire il processo di mineralizzazione, disponendo il divieto assoluto di effettuare operazioni di apertura delle casse di legno o operazione di asporto temporaneo del suo coperchio in quanto detto procedimento è in contrasto con il pubblico decoro e pregiudizievole per la salute degli operatori, disponendo, altresì, l'obbligo per gli operatori del settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle in legno oppure di cassa interna in materiale biodegradabile (Barriera) di cui al Decreto Ministeriale del 1 dicembre 1997, precisando che in caso di inadempienza il feretro non sarà accettato.

5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
6. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
7. È vietato, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, l'uso di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
8. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario in caso di cremazione, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

art. 22 - CHIUSURA DEL FERETRO

1. La chiusura del feretro è effettuata direttamente dall'addetto al trasporto, il quale verifica l'identità del defunto e la regolarità del tipo di feretro in relazione al tipo di trasporto e di sepoltura, dichiarando l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.
2. È vietato procedere alla chiusura del feretro prima dell'ora stabilita dal Medico Necroscopo quale termine del periodo di osservazione.
3. Una volta che il feretro sia stato chiuso, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria, non se ne potrà procedere alla riapertura. Detta norma si applica anche ai feretri provenienti da altri Comuni o Stati Esteri, salvo i casi nei quali i feretri siano predisposti in modo tale da consentire la visione del cadavere pur garantendo la perfetta tenuta del feretro stesso.

art. 23 - CASI DI GRATUITA'

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro, il trasporto e la sepoltura:
 - a) per le salme di persone sole e prive di familiari tenuti a provvedervi a sensi dell'articolo 433 del codice civile;
 - b) salme di persone per le quali vi sia un disinteresse da parte dei familiari tenuti a sensi dell'art. 433 codice civile.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, qualora il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, deve essere promosso il recupero delle somme, anche in via giudiziale, nei confronti dei familiari tenuti a sensi dell'art. 433 codice civile. Il familiare tenuto è individuato nel primo tra quelli viventi secondo l'ordine progressivo indicato nel predetto art. 433 codice civile. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato

dal Comune secondo proprie disposizioni e regolamenti, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

3. Per le finalità di cui al precedente comma 1, il Comune può stipulare apposito contratto con imprese di pompe funebri che comunque non deve assumere caratteristiche eccedenti il minimo del decoro.
4. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto da soggetti autorizzati dal Comune ai sensi dell'art. 23 della L.R.V. n. 18/2010. L'addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio. L'impresa fornitrice viene individuata.
5. nel rispetto dei procedimenti contrattuali vigenti con l'esclusione di qualsiasi corrispettivo a titolo di minimo garantito.

CAPO VI - TRASPORTO DELLE SALME

art. 24 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

1. L'autorizzazione alla cremazione o alla sepoltura rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile vale anche quale autorizzazione al trasporto, ai sensi all'art. 23 delle L.R.V. n. 18/2010.
2. Tale autorizzazione deve essere consegnata al personale incaricato dei Servizi Cimiteriali che è tenuto alla sua conservazione.
3. Per il trasporto di una salma, di resti mortali, o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero deve essere rilasciata apposita autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

art. 25 - TRASPORTO DELLE SALME

1. Il trasporto delle salme e resti mortali, è effettuato utilizzando esclusivamente mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 2 comma 2, lett. d) della L.R.V. n. 18/2010. I costi per tale operazione, salvo i casi previsti dal precedente art. 23, saranno a carico dei familiari o aventi causa.
2. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze secondo le rispettive credenze religiose, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte, risulti che la salma è portatrice di radioattività, l'U.S.L. competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle stesse siano effettuate osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.
4. Il corteo deve di regola seguire la via più breve dall'abitazione del defunto al luogo di culto e da questa al cimitero nonché direttamente dall'abitazione al cimitero qualora non vengano eseguite funzioni religiose.
5. Il Sindaco determina l'orario per il trasporto delle salme, le modalità e i percorsi consentiti.

art. 26 - TRASPORTO DI SALMA FUORI COMUNE

1. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione.
2. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il provvedimento anzidetto deve restare in consegna al vettore.
3. Per le salme provenienti da altri Comuni, il trasporto può essere effettuato direttamente al cimitero, oppure presso l'abitazione del defunto e da lì al cimitero come previsto negli articoli precedenti.
4. Il ricevimento della salma al cimitero è regolato dal personale dei Servizi Cimiteriali.
5. All'arrivo al cimitero il personale dei Servizi Cimiteriali accerta la regolarità dei documenti e la rispondenza delle caratteristiche del feretro a quelle per la sepoltura cui è destinato, ritirando e conservando, sotto la propria responsabilità, l'autorizzazione al seppellimento.

art. 27 - TRASPORTO DI SALMA DA E PER L'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con RD.01.07.1937 n.1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 112/98 ed al DPCM 26 maggio 2000, con particolare riferimento alla nota di chiarimento del Ministero della Salute n. 400.VIII/9L/1924 del 21 maggio 2002 considerando conferite alla Regione tali autorizzazioni; nel secondo caso si evidenzia che le disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento, relative alle attribuzioni in materia esercitate dal Prefetto sono state attribuite al Sindaco competente anche per il rilascio del passaporto mortuario. Per il trasporto di salma da e per l'estero si applicano le norme previste dagli articoli 113 e 114 del D. Lgs. n. 112/98 e del relativo DPCM 26 maggio 2000.

art. 28 - TRASPORTI DI SALMA FUORI COMUNE O ALL' ESTERO – MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE

1. Per i morti di malattie infettive diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto fuori comune può essere rilasciata soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, seguendo le prescrizioni precedentemente indicate nell'art. 21, ad eccezione dell'ultimo comma dello stesso articolo.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffuse di cui all'elenco previsto dal primo comma. Inoltre si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della L.R.V. n. 18/2010.

art. 29 - TRASPORTI DI SALME PER LA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile vale anche come autorizzazione al trasporto.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri.
3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca piombo o altro analogo sistema.

art. 30 -TRASPORTO OSSA UMANE E DI CENERI

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per la salma o di resti mortali, ma deve comunque essere autorizzato dal Comune, in apposito contenitore metallico, per le ossa, e in urne cinerarie per le ceneri e può essere effettuato anche da familiari con mezzi propri.
2. Le ossa umane debbono in ogni caso essere raccolte in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, portanti il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa provengono da rinvenimento e non è possibile l'identificazione del defunto a cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'identificazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VII - CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

art. 31 - DIRITTO DI SEPOLTURA

1. Nel cimitero comunale sono accolte le salme, ossa o ceneri di persone nate, residenti nel Comune di Pescantina oppure che abbiano ascendenti e discendenti in linea retta fino al terzo grado, parenti in linea collaterale fino al 3° grado, affini in linea retta in 1° grado, residenti a Pescantina alla data del decesso.
2. Il diritto alla sepoltura nel cimitero cittadino si acquista anche:
 - quando nel cimitero sia già sepolto il coniuge o il coniuge sia residente a Pescantina.
 - quando si tratti di salme di persone già residenti a Pescantina, che hanno trasferito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali in altri comuni.
3. Il Consiglio Comunale può concedere il diritto alla sepoltura anche a soggetti ritenuti meritevoli in quanto hanno dato lustro al mondo della cultura, arte e scienza o che abbiano particolarmente onorato la Città di Pescantina
4. Sono comunque ammesse le salme di persone che sono concessionarie o aventi diritto su sepolture anche su sepolcri familiari.

CAPO VIII - CIMITERI COMUNALI

art. 32 - CIMITERO COMUNALE

1. Il Comune di Pescantina dispone, per il seppellimento e la custodia delle salme, del Cimitero Comunale sito in Corso San Lorenzo.
2. Per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione dei cimiteri comunali, si osservano le disposizioni del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, della circolare Min. Sanità 24/06/1993, n. 24 oltre che le disposizioni contenute del Piano Regolatore Cimiteriale e nel presente regolamento.
3. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal Comune previo parere dell'U.L.S.S.
4. Il Comune, laddove non intenda procedere con la gestione diretta, può affidarla nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
5. La gestione del cimitero è incompatibile con l'attività funebre e con quella commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.
6. Il cimitero dovrà comprendere, così come definito dall'art. 338 del R.D. n. 1265/1934 modificato dall'art. 4 della L. 30 marzo 2001, n. 130 e dall'art. 28 della L. 1° agosto 2002 n. 166, un'area di rispetto considerando la necessità dei parcheggi e di servizi per i frequentatori, la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti, la presenza di servizi ed impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.
7. Nel cimitero è presente:
 - Un campo di inumazione
 - Un campo di inumazione speciale (angioletti)
 - Una camera mortuaria
 - Un ossario comune
 - Loculi per tumulazione di feretri
 - Celle per la conservazione di cassette ossario e delle urne cinerarie
8. Nel cimitero è possibile prevedere previa modifica del piano regolatore cimiteriale o nelle more della sua adozione, dalla giunta comunale:
 - Un cinerario comune
 - Uno spazio per la dispersione delle ceneri
 - Uno spazio per le confessioni religiose non cattoliche

art. 33 – VIGILANZA

1. È vietato il seppellimento delle salme in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e segg. del DPR. 10.09.1990 n.285 e 113-114 del D.lgs. n.112/98 e del relativo DPCM 26 maggio 2000 che dispone il conferimento delle citate autorizzazioni alla Regione territorialmente competente.

2. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 30, 31, 32 e 33 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

art. 34 - CAMERA MORTUARIA

1. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione e deve possedere le caratteristiche di cui agli artt. 64 e 65 del D.P.R. 10 settembre 1990 n, 285. Il cimitero comunale di Pescantina è dotato di una camera mortuaria.

art. 35 - SALA PER AUTOPSIE

1. Essendo il cimitero comunale privo della sala per autopsie per l'eventuale disposizione delle salme prima del seppellimento, si farà riferimento alla sala per autopsie presente nella sede ospedaliera più vicina.
2. Qualora il comune intenda dotarsi della sala per autopsie, queste dovranno avere le caratteristiche di cui all'art. 66 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

art. 36 - OSSARIO COMUNE

1. Nel cimitero comunale è presente un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.
2. L'ossario è stato costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Nell'ossario comune potranno essere immessi i resti ossei rinvenuti nel territorio comunale, dei quali non sia possibile l'identificazione.

CAPO IX - SISTEMI DI SEPOLTURA

art. 37 - TIPOLOGIE DI SEPOLTURE

1. Le sepolture si distinguono per inumazione (SEPOLTURA A TERRA) e tumulazione (SEPOLTURA IN LOCULO/TOMBA DI FAMIGLIA).
2. Si definisce "campo comune" l'insieme delle fosse per inumazione, della durata legale di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate a chi non richieda il seppellimento in categorie diverse.
3. Sono "sepulture in area data in concessione" quelle diverse da quelle comuni decennali per maggiore durata; in entrambi i casi vengono concesse a richiesta degli interessati previo pagamento di una somma stabilita dalla Giunta Comunale con apposita delibera;
4. Tutte le sepolture, tranne quelle nel campo comune, sono soggette a particolare concessione amministrativa a tempo determinato e consistono:
 - o nella concessione, a tempo determinato, di tombe di famiglia
 - o nella concessione, a tempo determinato, di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune;
 - o nella concessione, d'uso temporaneo, di ossarietti o cellette costruiti direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie;
5. Le aree all'interno del cimitero funzionali agli usi individuati al comma precedente, sono individuate nella planimetria cimiteriale disponibile nell'apposita sezione del sito internet comunale.
6. Ulteriori forme di sepolture quali sepolture private a terra per una durata ventennale potranno essere previste in apposite aree solo previa revisione del piano regolatore cimiteriale, o nelle more dell'adozione, con delibera di Giunta Comunale, prevedendo contestualmente la conseguente tariffa.

art. 38 - UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE

1. Nei campi di inumazione per fosse comunali l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
2. Le fosse di inumazione possono essere realizzate e successivamente colmate con mezzi meccanici. Subito dopo la collocazione del feretro nella fossa, i necrofori provvedono a realizzare un tumulo sopra di essa. Successivamente può essere apposto un cippo con indicate le generalità del defunto, con le caratteristiche di cui all'art. 92.

art. 39 - ESCAVAZIONE E RICOLMO DELLE FOSSE

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata per almeno 2,00 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere

colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

art. 40 - LARGHEZZA DELLE FOSSE

1. Le fosse per inumazione di salme di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 1,50) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra m. 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separano fossa da fossa.
3. Le fosse per inumazione di salme di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a m. 1,00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m.0,50 da ogni lato.
4. Ogni salma destinata alla inumazione deve essere chiusa in cassa di legno e sepolta in fossa separata dalle altre; soltanto la madre e neonato morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. Nel caso di inumazioni per mineralizzazione è ammesso l'uso di casse in pressato di cartone.

art. 41 – TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di ossa o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al capo XII del presente regolamento
3. Le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive dei manufatti sono soggette alle prescrizioni del capo XV del presente regolamento.

art. 42 - TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. Possono essere concessi, in via eccezionale, provvisoriamente e dietro pagamento del canone stabilito, gli spazi comunali (tomba del comune) o tombe di famiglia private (previo consenso degli aventi diritto) per le seguenti motivazioni:
 - Indisponibilità assoluta di loculi e ossari
 - Interventi di messa in sicurezza tombe di famiglia

CAPO X - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

art. 43 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è di **dieci anni**.
2. Le esumazioni ordinarie di norma debbono avvenire dal mese di ottobre a quello di aprile.
3. È compito dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria (ditta affidataria del servizio) stabilire la completa o incompleta mineralizzazione dei resti esumati.
4. È altresì compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria organizzare, in collaborazione con la ditta che gestisce il servizio, le operazioni cimiteriali da effettuarsi nel territorio del Comune e registrarle con le modalità e previa la pubblicità disposte con il Regolamento.
5. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura degli elenchi o dei tabulati con l'indicazione delle salme per le quali sarà attivata l'esumazione ordinaria.
6. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo (almeno 6 mesi prima) all'albo pretorio e nell'apposita sezione del sito internet. Di tutte le esumazioni il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria dovrà comunque informare per tempo i parenti o familiari dei defunti interessati, ove rintracciabili, dall'operazione stessa.
7. Le ossa raccolte nel corso delle esumazioni sono sversate nell'ossario comune salvo sia richiesto il collocamento in ossario o sepolture private, nel qual caso le ossa sono prima raccolte in cassette aventi le caratteristiche e con le modalità di legge.

art. 44 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza nei seguenti casi:
 - a) per provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
 - b) a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, o per il trasferimento in altra sepoltura dello stesso o altro cimitero e per la cremazione;
2. Le esumazioni straordinarie di cui al comma 1 lett. a) sono eseguite alla presenza del Responsabile competente della locale Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato e dell'incaricato indicato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
3. Le esumazioni straordinarie di cui al comma 1 lett. b) sono eseguite tra il mese di ottobre e quello di aprile.
4. Nel caso di persona morta per malattia infettiva, l'esumazione straordinaria è possibile trascorsi cinque anni dal decesso, previo parere favorevole della competente Azienda per i servizi sanitari.

art. 45 – ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione, per la traslazione ad altra sepoltura o per la cremazione;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Responsabile del servizio di Polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, è esposto all'albo comunale e nel cimitero in occasione della commemorazione dei defunti e per almeno sei mesi.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. E' vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello della cassa con cui fu collocato al momento della tumulazione (es cassa sogliola).
7. Le ossa sono raccolte in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati nell'ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune nell'apposita sezione dedicata agli indecomposti.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del servizio.
10. In caso di estumulazione straordinaria che avvenga entro vent'anni dalla morte è richiesta la presenza del Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'Asl o di personale tecnico da lui incaricato.

art. 46 - OPERAZIONI CIMITERIALI A PAGAMENTO

1. Tutte le operazioni cimiteriali inerenti alla sistemazione delle salme, delle ossa e delle ceneri, le operazioni disposte dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria nell'ambito della programmazione annuale a scadenza delle concessioni e quelle straordinarie richieste sia dal Responsabile del Servizio che dai familiari, sono soggette alla tariffa fissata dalla Giunta Comunale e a carico dei cittadini.
2. Le tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale con apposita delibera.
3. Per le operazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria si applicano le tariffe previste dalle rispettive normative.

art. 47 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso delle esumazioni e delle estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto apposito verbale in duplice esemplare sottoscritto dalle parti di cui una copia viene consegnata all'interessato e una conservata agli atti del Comune.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni e di estumulazioni, devono essere consegnati, dopo le opportune disinfezioni e disinfestazioni, al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo non superiore ad un anno. Decorso il termine senza che gli oggetti siano reclamati, gli stessi possono essere liberamente alienati o conferiti al corretto smaltimento, dal Comune ed il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

art. 48 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni e delle estumulazioni, se non reclamati o rimossi direttamente da chi documentalmente dimostri di averne titolo entro i trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza della concessione ovvero all'atto dell'esecuzione delle operazioni, passano in proprietà al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero. Le sepolture individuali possono essere nuovamente utilizzate o concesse.
2. Su richiesta degli interessati, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà e recuperate direttamente nel caso di cambiamento di sepoltura di parenti o affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono in proprietà al Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto.
4. Le opere aventi valore artistico o storico quando pervenute in proprietà al Comune secondo il procedimento di cui ai commi precedenti, sono conservate all'interno del cimitero o all'esterno in altro luogo idoneo.

CAPO XI – CREMAZIONE

art. 49 - REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONE

1. È istituito il registro comunale per la cremazione, aggiornato a cura dell'Ufficio Stato Civile.
2. Nel registro sono inserite, secondo ordine cronologico di presentazione, le dichiarazioni in ordine alla volontà di essere cremati, alla destinazione delle proprie ceneri e del soggetto individuato quale esecutore delle dette volontà.
3. L'autorizzazione alla cremazione sarà, in ogni caso, concessa al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 3 lett. b) L. 130/2001.
4. Qualora il dichiarante intenda avvalersi della facoltà di consegnare al funzionario incaricato copia del testamento redatto con le modalità di cui all'art. 602 cod. civ., l'Ufficio di Polizia Mortuaria provvederà alla sua conservazione fino all'eventuale richiesta di cancellazione della registrazione.
5. Nel caso previsto al comma che precede, contestualmente alla consegna al funzionario incaricato, l'interessato indica il nominativo di una o più persone che daranno corso, al verificarsi del decesso, alle formalità previste dall'art. 620 cod. civ.
6. È fatta salva la facoltà dell'interessato di chiedere, in qualunque momento, la cancellazione della dichiarazione di cui al comma 2, di ritirare l'atto di cui al comma 3 ovvero di modificare le scelte precedentemente effettuate.
7. In caso di trasferimento di residenza, è onere dell'interessato richiedere l'iscrizione nel registro per la cremazione tenuto dal Comune di nuova iscrizione anagrafica.
8. Su richiesta dell'interessato, o dei suoi aventi diritto, può essere rilasciata copia conforme dell'atto di registrazione.
9. Nel registro di cui al comma 1 sono altresì annotati, in ordine cronologico, gli atti di consegna dell'urna cineraria per la conservazione al domicilio dei familiari o per la dispersione, che devono contenere gli elementi di cui all'art. 49 comma 5, LR 18/2010.

art. 50 - FERETRI PER LA CREMAZIONE

In caso di cremazione, sono utilizzati preferibilmente feretri in legno dolce non verniciato o con verniciatura ad acqua, al fine di ridurre i fumi inquinanti.

art. 51 - CREMAZIONE PER INSUFFICIENZA DI SEPOLTURE

1. Può essere autorizzata, da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, la cremazione di resti umani inumati da almeno 10 anni e tumulati da almeno 20 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione.
2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune e all'ingresso del cimitero.

art. 52 - TRASPORTO E DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a. *tumulata in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri;*
 - b. *disperse*
 - d. *affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente autorizzato.*
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.
3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria Locale.
4. Nel caso di tumulazione di ceneri, per la chiusura della nicchia, è sufficiente l'usuale collocazione di pietra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
5. È consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico loculo/tomba qualora le dimensioni della sepoltura lo consentano previo il pagamento della relativa tariffa per l'inserimento; in tal caso la durata della concessione dell'urna ultima tumulata seguirà la durata della concessione originaria.
6. È altresì consentita la collocazione di una singola urna cineraria all'interno di loculi già occupati da feretri di congiunti qualora le dimensioni del loculo ne permettano la sepoltura e previo pagamento della relativa tariffa; in tal caso la durata della concessione dell'urna ivi tumulata seguirà la durata della concessione originaria.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche per le tumulazioni in tombe di famiglia.

art. 53 - CONSEGNA ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. È affidato al Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile o suo delegato, il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L. R. 18/2010.
2. La consegna dell'urna cineraria sarà effettuata all'esecutore della volontà del defunto o, in caso di mancata indicazione, come segue:
 - **per conservazione in area cimiteriale:**
 - a) *al coniuge o, in mancanza al parente più prossimo o suo delegato;*
 - b) *all'impresa di onoranze funebri cui è stato commissionato il servizio funebre;*
 - c) *all'operatore cimiteriale che dovrà provvedere alla tumulazione o interrimento in spazi apposti;*
 - **per affidamento in abitazione al soggetto affidatario o suo delegato:**
 - a) *L'affidamento dell'urna cineraria per la conservazione in abitazione avverrà secondo quanto disposto in vita dal defunto, risultante da atto scritto. In mancanza, l'affidamento potrà essere richiesto dal coniuge o da altri parenti del defunto, con il consenso degli eventuali altri aventi diritto. È consentito l'affidamento a soggetti diversi da quelli indicati precedentemente, previo consenso scritto degli aventi diritto.*
 - **per dispersione:**
 - a) *al coniuge o, in mancanza al parente più prossimo del defunto o suo delegato;*
 - b) *al rappresentante legale dell'associazione di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 130/2001;*
 - c) *all'operatore cimiteriale che dovrà provvedere alla dispersione nell'apposita area cimiteriale all'uopo destinata.*

3. Il Responsabile può procedere a controlli, svolti con l'ausilio della Polizia Locale, sulla collocazione ed integrità dell'urna cineraria;
4. L'affidamento dell'urna ha luogo alle seguenti prescrizioni:
 - a) La conservazione avrà luogo nell'abitazione indicata dall'affidatario;
 - b) L'affidatario dovrà custodire l'urna con cura e diligenza, garantendola da ogni profanazione
 - c) Sono vietate le manomissioni dell'urna e dei sigilli
 - d) L'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale;
 - e) In caso di cambio del luogo di conservazione dell'urna, l'affidatario provvederà a comunicarlo all'Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune entro venti giorni
 - f) Qualora venissero a cessare i requisiti e le condizioni accertate ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri, l'urna dovrà essere consegnata all'Autorità Comunale per la sua conservazione all'interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore, a cura, onere e diligenza dell'affidatario o in caso di suo decesso dagli aventi diritto.
5. Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione dell'urna cineraria:
 - Presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri contenente i seguenti dati:
generalità e residenza del richiedente, luogo e data di decesso del defunto, il luogo di conservazione.
 - Dichiarazione di conoscere le norme che perseguono i reati per la dispersione non autorizzata delle ceneri e le altre norme del Codice Penale in materia, le garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna e la possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, qualora il familiare non intendesse più conservarla.
 - Assunzione dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 20 giorni nonché eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, a seguito di cambio di indirizzo - dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso ad eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale.
6. All'istanza dovrà essere allegato l'atto originale o in copia conforme contenente la volontà del defunto in ordine all'assegnazione delle proprie ceneri, in una delle seguenti forme:
 - a) testamento pubblico, segreto oppure olografo, debitamente pubblicato;
 - b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà manifestata dal coniuge o dall'unito o in assenza dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
 - c) Rilascio dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri da parte del Dirigente sopra individuato.
 - d) Consegna dell'urna e verbalizzazione, da parte del responsabile del personale cimiteriale.
7. Per l'affidamento dell'urna cineraria non dovrà essere corrisposta alcuna tariffa.

art. 54 - DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Nel territorio comunale la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, private e nell'apposita area cimiteriale nel rispetto delle prescrizioni della L. 130/2001.

2. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'art. 3, comma 1, n. 8 D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. È fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
4. Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono:
 - In aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri dai centri abitati;
 - Nei laghi e corsi d'acqua, nei tratti liberi da manufatti e natanti.
5. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
6. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.
7. La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.
8. Sono eseguite a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario dei servizi cimiteriali, da effettuarsi di anno in anno in sede di approvazione del bilancio, le seguenti operazioni:
 - a) Dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
 - b) Dispersione eseguita dal personale autorizzato dal Comune di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) L. 130/2001.
In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 3 L. 130/2001, nell'apposita area cimiteriale, provvede alla dispersione il personale addetto ai Servizi Cimiteriali.
9. Il piano cimiteriale individua apposita area per la dispersione delle ceneri.
10. La dispersione in tale area è consentita per interrimento delle ceneri, mediante l'utilizzo di urne biodegradabili o con interrimento delle ceneri stesse, prive di urna.

CAPO XII – CONCESSIONI

art. 55 - SEPOLTURE PER TUMULAZIONE

1. Le sepolture per tumulazione possono consistere:
 - a. nell'uso temporaneo per la durata massima di anni 30 di loculi predisposti dal Comune;
 - b. nell'uso temporaneo per la durata massima di anni 30 di ossari e cinerari predisposti dal Comune
 - c. nell'uso temporaneo per la durata massima di anni 99 di tombe di famiglia.
2. Le durate di cui al comma 1 avranno decorrenza dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.
3. Le concessioni trentennali di loculi e ossari di cui alle lett. a) b) e c) sono rinnovabili previo pagamento del canone concessorio vigente al momento della stipula del nuovo contratto.
4. La tumulazione di salme è consentita solo negli appositi loculi costruiti dal Comune
5. In ogni loculo può essere tumulato un solo feretro, fatta eccezione per il caso di madre e figlio/a morti all'atto del parto.
6. In relazione a ciascuna concessione, potranno essere tumulati resti in cassetine ossario e ceneri in urne cinerarie previo pagamento di apposita tariffa di inserimento ulteriore resto. Gli ulteriori inserimenti seguiranno la scadenza della concessione originaria.
7. Ogni altra spesa relativa all'acquisto di cassette zincate ed eventuali rifacimenti della cassa saranno totalmente a carico del richiedente.
8. Tutte le operazioni di estumulazione, tumulazione, muratura, dovranno essere effettuate dal personale incaricato dei Servizi Cimiteriali.

9. La richiesta di rinnovo può essere presentata non prima dell'anno precedente la scadenza della concessione e di norma entro i sei mesi successivi. Possono essere presentate richieste di rinnovo anche per concessioni scadute da oltre sei mesi, fermo restando che detto rinnovo decorra, in ogni caso e a tutti gli effetti, dalla scadenza originaria. Per ogni anno o frazione di anno di rinnovo sarà corrisposta una somma pari ad un trentesimo della tariffa vigente all'atto della proroga.
10. Il Comune si riserva la possibilità di non concedere il rinnovo ai loculi in scadenza/scaduti in caso di carenza di spazi. Tale decisione e dovrà essere assunta con delibera di Giunta Comunale.

art. 56 - MODALITA' PER LE CONCESSIONI

1. Tutte le sepolture private sono eseguite in forza di concessione amministrativa di bene demaniale e non di alienazione, lasciando integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
2. Attraverso la concessione il Comune conferisce al privato il diritto d'uso temporaneo di una determinata opera già costruita.
3. Per ottenere la concessione di loculi, ossari od aree, gli interessati devono inoltrare al Comune apposita richiesta.
4. Il diritto d'uso è concesso dal Comune su istanza di parte, mediante contratto di concessione a spese del concessionario, previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale. Il pagamento del canone o tariffa dovrà effettuarsi in un'unica soluzione all'atto della richiesta.
5. Le tariffe di concessione dei loculi vengono stabilite dalla Giunta Comunale in base al costo di costruzione, di manutenzione successiva ed a ragioni di opportunità e pubblico interesse.
6. In particolare, l'uso della sepoltura deve avvenire nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione, evitando di farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. E' in ogni caso vietato, pena la decadenza dalla concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.
8. In caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, o quant'altro concesso in uso, tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute per le quali è fatta espressa deroga all'art. 934 codice civile.
9. Le aree all'interno del cimitero funzionali agli usi di cui ai commi precedenti, sono individuate nel Piano Cimiteriale.

art. 57 - CONCESSIONE DEI LOCULI E REINTEGRO

1. La concessione delle diverse tipologie di loculi per la sepoltura privata viene fatta solo a decesso avvenuto della persona per cui si richiede il loculo. La sola eccezione viene riservata nei confronti del coniuge o convivente di età superiore agli 80 al fine di consentire l'acquisto di un loculo adiacente.
2. il periodo trentennale di concessione delle sepolture private avrà decorrenza dalla data di rilascio della concessione.

art. 58 - CONCESSIONI PERPETUE

1. Le concessioni perpetue rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.PR 803/1975 conservano il carattere delle perpetuità.
2. Le concessioni perpetue rilasciate dopo l'entrata in vigore del D.PR 803/1975 sono rilasciate a tempo determinato e non superiore ad anni 99 salvo rinnovo.

art. 59- INSERIMENTO DI ULTERIORI RESTI/CENERI

1. Il titolare di una concessione può aumentare il numero delle sepolture all'interno di un manufatto, qualora le dimensioni dello stesso lo consentano e per familiari con riferimento alla salma/cenere già tumulata. Le ulteriori sepolture potranno essere esclusivamente resti ossei o ceneri comunque racchiusi nell'apposito contenitore sigillato.
2. Allo scadere della concessione originaria dovranno essere rimossi anche i resti o ceneri presenti, salva la facoltà di rinnovo.
3. Tutte le operazioni inerenti all'inserimento dell'ulteriore resto/cenere saranno soggette ad apposita tariffa comunale.

art. 60 - CONTRATTI DI CONCESSIONE - RICERCA DEGLI EREDI - SUBENTRO DI CONCESSIONE

1. Ogni nuova sepoltura dovrà essere dotata della relativa concessione che dovrà indicare almeno:
 - a) *I dati identificativi del Concedente e del concessionario; sarà ammesso, su richiesta degli interessati, l'inserimento di più nominativi concessionari.*
 - b) *I dati identificativi del defunto e la data del decesso.*
 - c) *Il grado di parentela con il concessionario.*
 - d) *La tipologia di sepoltura e l'identificazione all'interno del cimitero.*
 - e) *L'importo del canone applicato e le modalità di pagamento.*
 - f) *La data di inizio e scadenza della concessione.*
 - g) *Le diciture obbligatorie previste dalla normativa nazionale e regionale.*
2. Ogni modifica normativa, intervenuta in tempi successivi alla stipula di un contratto di concessione, modificherà automaticamente i contratti collegati senza obbligo di nuova sottoscrizione. Sarà cura del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria comunicare, la modifica normativa e le tipologie di concessione interessate.
3. In caso di scadenza di concessione, sarà cura del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria comunicare al concessionario o ai suoi eredi la scadenza indicando le possibili soluzioni, i relativi canoni e le tariffe del servizio
4. Per tutti i moduli, il concessionario o gli eredi avranno l'obbligo di risposta indicando la scelta effettuata; in caso di riscontro di errori formali e in caso di omonimia l'interessato dovrà darne tempestiva comunicazione al fine di consentire le correzioni del caso.
5. Chiunque, titolare di una concessione, avesse a modificare la propria situazione anagrafica (modifica di residenza, modifica di numero telefonico, ecc.) avrà l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni, al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria tale variazione affinché si possa procedere alla modifica dei dati negli archivi. Qualora il

concessionario non vi provveda, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa verifiche anagrafiche, invierà un'ulteriore comunicazione con addebito delle spese sostenute e/o anticipate.

6. In caso di morte del concessionario vige l'obbligo di sostituzione con un nuovo nominativo indicato dagli eredi stessi ed individuato tra di essi. È facoltà degli interessati indicare più nominativi. In caso di mancate informazioni sarà nominato d'ufficio uno degli eredi con il seguente ordine: coniuge o equivalente, figlio/a primogenito/a, figli successivi, genitori, nipoti, ecc. e sarà sottoscritto un contratto di "subentro di concessione".

art. 61 - PAGAMENTO CANONI E TARIFFE

1. Il Comune assegna, ai cittadini richiedenti, la concessione di strutture presenti nei cimiteri dietro corresponsione di un canone di concessione.
2. Il Comune svolge altresì, a richiesta o d'ufficio, tutte le operazioni cimiteriali dietro corresponsione di una tariffa.
3. Qualora un cittadino sia chiamato a corrispondere un canone o una tariffa per l'uso di una concessione o un servizio e non vi provveda o, in caso di pagamento rateizzato non rispetti le scadenze pattuite, potrà incorrere in una delle seguenti sanzioni e/o atti:
 - a) In sede di sollecito - addebito degli ulteriori costi sostenuti;
 - b) A seguito di ingiunzione – spese del decreto ingiuntivo;
 - c) Sospensione del servizio e recupero coattivo delle spese sostenute oltre all'importo della tariffa sino a quel momento applicata;
 - d) Revoca della concessione previa diffida.
4. Prima di procedere con la sospensione del servizio o la revoca della concessione, al cittadino inadempiente sarà proposta la rateizzazione del debito. Solo a seguito di ulteriore mancato adempimento si potrà procedere secondo quanto previsto ai precedenti punti c) e d).
5. Il Comune ha facoltà di escludere o ridurre il pagamento del canone di concessione per i cittadini dichiarati indigenti. In caso di assegnazione gratuita di una concessione sarà il Comune a decidere la tipologia di concessione da assegnare, anche mediante cremazione della salma o resti.

art. 62 - MODALITA' PER LA RIASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

1. Qualunque tipo di concessione estinta per rinuncia, revoca o scadenza contrattuale, potrà essere nuovamente posta in concessione dal Comune solo dopo che siano state effettuate le opere di ristrutturazione necessarie all'adeguamento alle nuove disposizioni in vigore.

art. 63- MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOCULI

1. I loculi e gli ossari verranno concessi secondo una progressione che tenga conto della disponibilità delle sepolture e secondo una progressione dall'alto verso il basso e

nuovamente dal basso verso l'alto (cosiddetta "serpentina") con le seguenti possibili eccezioni: nel caso in cui il cimitero sia arrivato a chiusura i loculi liberati annualmente con l'applicazione della cd "rotazione" possono essere assegnati a discrezione del richiedente. Nel caso che si proceda a realizzare nuovi ossari in parti limitate del cimitero l'assegnazione seguirà sempre la logica della "serpentina"

art. 64 - DIRITTO D'USO DEI LOCULI

1. Il diritto d'uso dei loculi è circoscritto alla sola persona per la quale è stipulata la concessione.
2. La concessione si estingue qualora, trascorsi 30 giorni dalla morte della persona per la quale era stata stipulata la concessione, il loculo non sia stato occupato con la salma di detta persona. In tal caso il loculo rientrerà nella piena disponibilità del Comune
3. In caso di traslazione di salme da un loculo ad un altro all'interno del cimitero o nel caso di trasferimento in altro cimitero, i loculi che rimangono liberi torneranno in piena disponibilità del Comune che provvederà a restituire al concessionario o suoi aventi diritto un importo pari al canone a suo tempo pagato rapportato al periodo della concessione non goduto, decurtate le spese previste a conguaglio.
4. È ammessa la rinuncia al diritto d'uso, prima dell'utilizzazione della concessione; in tal caso il Comune rimborserà al concessionario una somma come stabilito al comma che precede.
5. La durata ordinaria della concessione è stabilita in anni 30 (trenta); il termine è rinnovabile sono a discrezione del Comune in base alla disponibilità dei loculi.
6. La Giunta ogni anno, in sede di applicazione delle tariffe cimiteriali, verifica le condizioni e dispone in materia di rinnovo.
7. i resti ossei potranno essere collocati, previa richiesta e pagamento della tariffa vigente, in ossari individuali o in altre concessioni.

art. 65 - DIRITTO D'USO OSSARI-CINERARI SINGOLI

1. Per la conservazione dei resti ossei provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie che le famiglie non intendono collocare nell'ossario comune, vengono concessi appositi ossari e ossari cinerari;
2. Potranno essere concessi loculi ossari anche per la tumulazione di urne cinerarie, qualora non siano disponibili cinerari singoli appositamente realizzati o qualora i concessionari intendano tumulare più urne
3. La durata delle concessioni per l'ossario e quello cinerario singolo è stabilita in anni 30 (trenta) e avrà inizio dalla data del rilascio della concessione. Il termine non è rinnovabile.
4. I resti ossei devono essere raccolti in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, saldate a fuoco, portanti il nome e cognome del defunto e la data di decesso. Le ceneri dovranno essere contenute in apposite urne sigillate portanti il nome e cognome del defunto, la data di nascita e di decesso.
5. Non è consentita la traslazione ad altro ossario se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale per avvicinamento di coniugi o equiparati, fratelli e sorelle, figli.
6. Alla scadenza dei 30 anni il Comune rientrerà in possesso dell'ossario/cinerario.

art. 66 – CONCESSIONI DI TOMBE DI FAMIGLIA

1. Il Comune di Pescantina può concedere manufatti denominati “tombe di famiglia”. Nel bando di concessione sono predeterminati i criteri per l'accoglimento delle domande.
2. Con propria delibera la Giunta Comunale stabilisce gli importi da corrispondere per il rilascio delle concessioni ed i termini per la presentazione delle domande che saranno resi pubblici mediante affissione nell'albo pretorio.
3. La concessione delle aree è disposta con atto del competente Funzionario preposto.
4. La concessione, di durata pari ad anni 99 (novantanove) decorrenti dalla data di rilascio della stessa, deve individuare i soggetti beneficiari e disciplinare, tra l'altro, il diritto d'uso, i doveri del concessionario, le ipotesi di revoca e decadenza dalla concessione.

art. 67 – DIRITTO D'USO DI SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto d'uso di una sepoltura privata è riservato, fino al completamento della capienza del sepolcro, al concessionario ed alla sua famiglia, intendendosi per tale il coniuge o la persona unita civilmente, gli ascendenti e i discendenti in linea retta senza limiti di grado, i collaterali fino al secondo grado e gli affini sino al primo grado.
2. Il concessionario può estendere il diritto all'uso della sepoltura anche ad altri parenti ed affini nonché ai soggetti che, estranei alla nozione di famiglia di cui al comma che precede, abbiano acquisito nei suoi confronti particolari benemeritenze da comprovare con apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e dei regolamenti comunali vigenti da rendere all'atto della concessione.
3. Il concessionario può escludere dal diritto all'uso della sepoltura una o più persone determinate nelle forme e nei modi previsti dal comma che precede, da dichiarare all'atto della stipula della concessione.
4. Rimangono in ogni caso tassativamente esclusi dal diritto alla sepoltura tutte le persone non legate al concessionario da uno dei vincoli previsti dal presente articolo.
5. La concessione ed il diritto alla sepoltura che ne deriva non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

art. 68 – OSSARI DI FAMIGLIA

Alle concessioni di ossari di famiglia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nel presente capo

art. 69- DOVERI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire i restauri e gli interventi che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o d'igiene ed a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi o nel caso di morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti e manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche

- affissioni mediante manifesto da affiggere all'Albo Pretorio, all'ingresso del Cimitero Comunale ed in altri luoghi pubblici del Comune per la durata di 180 giorni.
3. Quando il termine indicato nella diffida di cui al comma precedente sia decorso, inutilmente, le concessioni sono revocate con provvedimento del Responsabile del Servizio notificato agli aventi causa o agli eredi per mezzo del Messo Comunale o con raccomandata A.R. ovvero, quando ciò non sia possibile, mediante pubblico manifesto da affiggere all'Albo Pretorio, all'ingresso del Cimitero Comunale ed in altri luoghi pubblici del Comune per la durata di mesi due.
 4. Entro il termine di cui al comma che precede, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni.
 5. Trascorsi i termini di cui sopra senza che siano state presentate osservazioni, il Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria, sentito il medico necroscopo della U.S.L., adotta tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri e provvederà alla collocazione dei relativi resti mortali secondo le norme previste nel presente regolamento. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento ed attrezzature funebri passano in proprietà del Comune.

CAPO XIII - SUBENTRO, RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

art. 70 – SUBENTRO

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso chiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante nei confronti del Comune.
2. Trascorso il termine di cui al comma precedente, senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune darà corso ai necessari interventi di manutenzione ordinaria, addebitando i relativi costi agli aventi diritto entro l'ordinario termine di prescrizione.

art. 71 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SEPOLTURA

1. Uno o più concessionari possono dichiarare, nelle forme e nei modi di cui al DPR n. 445/2000, l'irrevocabile rinuncia per sé e per i propri aventi causa al diritto di sepoltura. Nel caso in cui vi siano più concessionari, la rinuncia di uno di essi comporta accrescimento e non cessione agli altri del diritto d'uso di cui all'art. 70.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria registra le richieste in ordine cronologico di presentazione e provvede all'aggiornamento dell'intestazione della concessione.

art. 72 – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI LOCULI E OSSARI

1. Il concessionario può rinunciare al diritto di concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando:

a) la salma sia trasferita in altra sede; in tal caso al concessionario o agli aventi titolo, spetta un rimborso di quanto pagato ai sensi dell'art. 67 comma 4 rapportato al periodo della concessione non goduto, decurtato delle spese per operazioni cimiteriali individuate con apposita delibera di Giunta Comunale.

b) il loculo non sia stato usato; nel qual caso al concessionario spetta un rimborso pari al:

b1) 50% dell'importo a suo tempo pagato, quando la rinuncia avviene entro la prima metà del periodo di concessione

b2) un importo proporzionale al numero di anni residui la concessione, quando la rinuncia avviene nella seconda metà del periodo di concessione.

art. 73 - RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO INDETERMINATO

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di sepoltura Individuale a tempo indeterminato. In tal caso spetterà al concessionario o ai suoi aventi diritto il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa vigente nel momento in cui viene formalizzata la volontà di rinunciare;
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

art. 74 - ALTRE CONCESSIONI-LUCE VOTIVA

1. Il servizio è gestito dal Comune ovvero assegnato in concessione con oneri a carico dei singoli utenti

art. 75 - REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. E' facoltà dell'Amministrazione rientrare in possesso di qualsiasi manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la ristrutturazione urbanistica del cimitero, in caso di grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno con impossibilità di provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla nuova costruzione di un nuovo cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico e quando siano trascorsi almeno 30 anni dalla tumulazione dell'ultima salma .
2. Accertati i presupposti di cui al comma che precede, il competente ufficio, revocata la concessione, attribuisce agli aventi diritto, a titolo gratuito e per il tempo residuo non superiore a 30 anni spettante secondo l'originaria concessione, il diritto di usare la sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o la costruzione indicata. In tal caso le spese per il trasporto delle spoglie mortali alla tomba così assegnata sono a carico del Comune.
3. Nel caso previsto dal comma che precede, il Comune notizia il concessionario o, nei casi di irreperibilità, provvede mediante pubblicazione all'Albo comunale per 60 giorni consecutivi indicando il giorno di traslazione delle salme, che avverrà anche in assenza del concessionario.

art. 76 - REVOCA DELLE CONCESSIONI PERPETUE

1. È facoltà dell'Amministrazione comunale revocare le concessioni perpetue rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.PR. 803/1975 a ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 92 comma 2 D.PR. 285/1990.
2. Ai concessionari sarà proposta una sistemazione alternativa in concessione trentennale di ossario o cinerario con spese a carico del Comune.

art. 77 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. La decadenza dalla concessione è dichiarata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, nei seguenti casi:
 - a) quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto;
 - c) quando non sono state costruite le opere nei termini fissati dal presente regolamento;
 - d) quando la sepoltura sia in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
 - e) quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione e adeguamento della sepoltura;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo stabilito dall'atto di concessione.
2. Al concessionario, o in caso di più concessionari, ad uno solo di essi, è inviata specifica diffida. In caso di irreperibilità o di oggettiva difficoltà ad individuare il concessionario obbligato, è affisso in prossimità della sepoltura un apposito avviso. Decorso inutilmente 180 giorni dalla diffida o dall'affissione dell'avviso, la decadenza dalla concessione può essere pronunciata e successivamente è comunicata al concessionario, se reperibile o, nei casi di irreperibilità, mediante pubblicazione per 30 (trenta) giorni all'Albo pretorio del Comune e affissa nel cimitero.
3. Pronunciata la decadenza dalla concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria dispone, se del caso, la traslazione delle salme, dei resti o delle ceneri rispettivamente nel campo, nell'ossario o nel cinerario comune. Il Responsabile del Servizio dispone inoltre la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato dei manufatti, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune e il concessionario e/o gli eredi e/o gli aventi diritto non potranno più vantare alcun diritto di sorta.
4. Dall'adozione della diffida fino alla pronuncia della decadenza il concessionario e/o gli eredi e/o gli aventi diritto potrà / potranno disporre l'esumazione / estumulazione dei resti per sistemarli in un loculo (per collocarvi urne cinerarie o cassette-ossario) o in un ossario o in un cinerario. La spesa di tale intervento è completamente a carico degli interessati citati che dovranno incaricare una ditta che effettuerà l'intervento accordandosi con il custode del cimitero sulla tempistica e le procedure, attenendosi alle disposizioni del presente regolamento.
5. Nessuna spesa sarà a carico del Comune.

art. 78 - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che la richiesta di rinnovo, ove prevista, sia pervenuta entro il termine ovvero per la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dalla legge.

art. 79 - EFFETTI DELLA DECADENZA O DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

In caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, o quant'altro concesso in uso torna di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per diritti, indennizzi, anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 codice civile.

CAPO XIV - REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AL CIMITERO

art. 80 - ORARIO DI INGRESSO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni.

art. 81 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri si può entrare solo a piedi o con ausili motorizzati a propulsione elettrica per le persone disabili.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani od altri animali, ad esclusione dei cani per la guida dei non vedenti;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, esaltazione, non adeguatamente vestite, ai questuanti e in generale a tutti coloro che sono in condizioni di contrasto con l'austerità del luogo;
 - c) ai reparti interessati dalle esumazioni e delle estumulazioni durante l'orario di visita.
3. Per motivi di salute documentati, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare l'accesso con veicoli di supporto ad alimentazione elettrica.

art. 82 - DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con l'austerità del luogo ed il culto dei defunti ed in particolare:
 - a) fumare, tenere comportamento chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, usare il telefono cellulare;
 - b) entrare con, motoveicoli o veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti o entrare con armi o altri oggetti atti a rendere offesa, ad eccezione di agenti in servizio d'ordine;

- d) alle imprese private operanti nel cimitero svolgere nel perimetro delle stesse azioni di accaparramento dei lavori e qualsiasi attività commerciale;
 - e) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamentazioni, lapidi;
 - f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - g) calpestare gli spazi riservati a sepolture, le aiuole, danneggiare alberi e camminare fuori dagli appositi passaggi;
 - h) consumare cibi e bevande;
 - i) scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - l) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire volantini pubblicitari, fare qualsiasi tipo di attività commerciale;
 - m) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria e dei famigliari interessati;
 - n) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza l'autorizzazione dei concessionari;
 - o) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o delle commemorazioni;
 - p) assistere da vicino alle esumazioni e alle estumulazioni di salme da parte di estranei se non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio di Polizia Mortuaria:
2. I divieti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, ad eccezione delle attività di vendita di fiori, lumi, in occasione delle festività di commemorazione dei defunti.
 3. Chiunque tenga all'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, è, a cura del personale preposto, diffidato ad uscire immediatamente dal cimitero e, se del caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

art. 83 - RITI RELIGIOSI

All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della Chiesa Cattolica o di altre confessioni o laiche, sia per il singolo che per la generalità dei defunti, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano e previa comunicazione agli uffici competenti.

CAPO XV - ATTIVITA' EDILIZIA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE

art. 84 - COORDINAMENTO CON IL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Le prescrizioni del presente Regolamento Edilizio costituiscono specificazione tecnico-attuativa del Piano Regolatore Cimiteriale
2. Nell'ambito della zonizzazione rappresentata nel Piano Regolatore Cimiteriale sono individuate le localizzazioni, all'interno della struttura cimiteriale, delle differenti tipologie di sepoltura ammesse.

3. Gli elaborati grafici del Piano Regolatore Cimiteriale, alle quali si rimanda, raffigurano l'ingombro indicativo delle fosse e dei manufatti cimiteriali ed il loro relativo orientamento nell'ambito del campo comune di riferimento.

art. 85 – TITOLI ABILITATIVI PER ATTIVITA' EDILIZIA, SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. Tutti gli interventi di natura edilizia, su istanza di parte, sono soggetti alla disciplina di cui al D.P.R. 380/2001 fatte salve le prescrizioni di cui al presente capo.
2. Gli interventi possibili su istanza di parte non possono che limitarsi ad interventi di manutenzione ordinaria come definiti D.P.R. 380/2001, art. 3 c.1 lett. "a", e pertanto sono soggetti ad attività edilizia libera purché nel rispetto del presente regolamento. Pertanto le modifiche andranno comunicate all'ufficio manutenzioni del Comune di Pescantina per le opportune verifiche di conformità.

art. 86 - INDICAZIONI TIPOLOGICO-COMPOSITIVI PER LE SEPOLTURE NEI CAMPI COMUNI DI INUMAZIONE

1. Nei campi di inumazione ogni fossa deve essere contraddistinta da un cippo, fornito dall'Amministrazione comunale su richiesta degli interessati, portante il nome e cognome del defunto, l'anno di nascita e di morte.
2. Le generalità del defunto dovranno essere indicate con caratteri romanici applicati delle dimensioni di cm 2,5 (per il nome e cognome) e cm 2.00 (per l'anno di nascita e di morte), del tipo laccate color bronzo. Sul cippo potrà essere fissato un vaso portafiori, alto cm 25, potrà inoltre essere affisso sul cippo un simbolo religioso a sinistra dello stesso o una targhetta/pergamena che poggiino interamente sul cippo stesso e non sporgano in verticale. I cippi sono forniti dall'Amministrazione comunale su richiesta degli interessati.
3. Il collocamento degli oggetti di cui ai commi che precedono è eseguito entro due mesi dal seppellimento.
4. I materiali ammessi per le sepolture in campo comune di inumazione, hanno caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, nonché adeguate caratteristiche meccaniche, tali da renderli consoni all'uso previsto. Può essere utilizzata la pietra naturale o, a parità di caratteristiche tecniche ed estetiche, la pietra ricostruita, purché senza finitura superficiale lucida. Eventuali materiali differenti sono ammissibili unicamente qualora ne vengano documentate le caratteristiche meccaniche e di durabilità. Gli elementi utilizzati per la realizzazione delle lastre devono presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni.
5. I cromatismi previsti per i materiali di cui al comma precedente devono essere ricompresi nelle gradazioni del grigio chiaro o in quelle del bianco.
6. Sulle sepolture ubicate nei campi comuni di inumazione del cimitero è consentito depositare fiori (freschi recisi, oppure finti) nei soli campi (o riquadri di campo) in cui la tipologia di lapide/copri fossa adottata dal Comune lo preveda.
7. I materiali e gli oggetti non autorizzati saranno rimossi a cura del personale del Cimitero e resteranno di proprietà degli interessati che potranno ritirarli entro quindici giorni dall'invito ricevuto; in mancanza o in caso di rifiuto gli stessi diverranno di proprietà del Comune.

8. Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comunali, qualora non ritirati dagli interessati entro il termine di cui al comma che precede, diverranno di proprietà del Comune.
9. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del DPR.10.09.1990 n.285.

art. 87 - INDICAZIONI TIPOLOGICO-COMPOSITIVI PER LE SEPOLTURE IN COLOMBARI CONTENENTI LOCULI, OSSARI E CINERARI

1. I loculi, gli ossari e i cinerari devono essere realizzati in conformità alle caratteristiche di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. I loculi devono avere dimensioni interne non inferiori ai seguenti valori:
 - profondità: cm. 230, larghezza cm. 75 e altezza cm. 70.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per consentire liberamente l'introduzione del feretro.
4. Gli ossari realizzati in strutture fuori terra dovranno avere una misura minima di cm. 70 di profondità, cm. 30 di larghezza e cm. 30 di altezza e non superare lo sviluppo di sei file sovrapposte.
5. I cinerari dovranno avere una misura minima di cm. 30 di profondità, cm. 30 di larghezza e cm. 50 di altezza. 16. Le cassette-ossario che contengono resti ossei destinati alla tumulazione devono essere realizzate in materiale metallico o altro materiale regolarmente omologato che presenti caratteristiche di durata e perfetta chiusura.
6. Le urne che contengono ceneri destinate alla tumulazione devono essere realizzate in materiale infrangibile e facilmente richiudibile, anche a freddo, a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.
7. Nell'ambito dei colombari, i feretri possono essere disposti ortogonalmente o parallelamente alla superficie esterna della parete in serie continua.
8. Nell'ambito dei colombari, sia i loculi per feretri che le cellette per resti mortali (cassette ossario/urne cinerarie) devono essere disposti in modo tale da consentire un agevole svolgimento delle operazioni di tumulazione e di estumulazione.
9. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con elemento prefabbricato di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con malta cementizia ad espansione "antiritiro", in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica. Per gli ossari e per i cinerari, realizzati in strutture fuori terra, non è prescritta la chiusura a tenuta ermetica che è prevista per i loculi, ed è perciò sufficiente l'apposizione di un chiusino marmoreo.
10. La qualità dei materiali degli ossari e cinerari a terra dovrà essere in getto di cemento armato vibrato di spessore mai inferiore a cm. 5. Dovrà essere garantita la tenuta ermetica dell'ossario/cinerario a terra.
11. Non è consentito l'impiego di materiali che possano, anche accidentalmente, arrecare danni ad altri visitatori (es. lamiere taglienti, spigoli sporgenti).

Art 88 - CARATTERISTICHE DEI CHIUSINI DI LOCULI, OSSARI E CINERARI E DELLE RELATIVE APPOSIZIONI DI IMMAGINI E/O ISCRIZIONI O TARGHETTE.

1. Lo smontaggio, la movimentazione ed il successivo montaggio del chiusino marmoreo avvengono, laddove possibile, a cura del personale necroforo; in caso contrario, il concessionario o il richiedente l'operazione dovrà commissionare tale operazione ad una ditta di lavorazione marmi regolarmente iscritta alla categoria professionale.
2. Le iscrizioni nel chiusino marmoreo dovranno essere effettuate con caratteri romani applicati delle dimensioni di cm 2,5 (per il nome e cognome) e cm 2.00 (per l'anno di nascita e di morte), del tipo laccate color bronzo. Nella parte destra del chiusino potrà essere applicato un vaso portafiori che non abbia una sporgenza superiore a cm 20. Potrà inoltre essere applicata una foto con cornice del defunto, una luce votiva.
3. Il montaggio del chiusino deve obbligatoriamente avvenire all'interno della struttura portante del loculo. Nel caso di sostituzione, per qualsiasi motivo, il nuovo chiusino dovrà corrispondere nelle caratteristiche a quelli previsti all'atto della costruzione della relativa struttura. Non è ammessa, per questioni di sicurezza e decoro, la posa sopra di esso di altre lastre. Nel caso di loculi adiacenti, non è ammessa la posa di un unico chiusino marmoreo a chiusura di entrambi i loculi. Per i loculi in cui non sono presenti borchie, viene introdotto l'obbligo, oltre al sicuro fissaggio del chiusino marmoreo, di porre in opera, al centro del bordo superiore del chiusino, una borchia/staffa, atta ad evitare il ribaltamento della lastra. In occasione della rimozione dei chiusini da ossari o cinerari per effettuare interventi, qualora all'interno si trovi già collocata un'urna o una cassetta-ossario, è fatto obbligo al marmista incaricato di provvedere ad una copertura temporanea, accuratamente fissata, decorosa ed idonea ad evitare la vista dall'esterno e la possibile sottrazione dell'urna o cassetta da parte di terzi. Le installazioni non conformi ai suddetti criteri, o realizzate in difformità o in assenza della prescritta comunicazione, dovranno essere rimosse, anche d'ufficio, con oneri a carico dell'esecutore e del committente in solido fra loro.

Art 89 - CARATTERISTICHE DELLE LAPIDI NELLE TOMBE DI FAMIGLIA.

Le dimensioni delle lapidi delle tombe terranee sono:

- lunghezza cm 150, larghezza cm 60, altezza cm 105
- Le lapidi devono essere montate su un telaio in ferro dotato di quattro ruote girevoli.

art. 90 - IMPRESE AUTORIZZATE AD OPERARE NEL CIMITERO

1. Le imprese non possono eseguire o iniziare alcuna opera edile prima del rilascio del titolo autorizzativo o della formazione del silenzio assenso relativa alle opere edilizie. Il titolo autorizzativo completo degli elaborati grafici deve essere conservato sul luogo di esecuzione dell'opera a cura dell'impresa esecutrice e deve essere esibito a richiesta del personale di vigilanza.
2. Gli esecutori dei lavori, nell'interesse dei privati concessionari, sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni procurati al Comune o a terzi.

3. Il personale delle imprese private o comunque ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 99 e 100 del regolamento.

art. 91 - ESECUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA

4. Nello svolgimento dell'attività edilizia, l'impresa esegue i lavori a regola d'arte, attenendosi alle norme di sicurezza vigenti e con tutte le precauzioni atte ad evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio ed altresì, adottando tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi diffusione di polveri e/o materiali nell'ambiente.
5. L'impresa deve delimitare, tramite recinzione, lo spazio assegnato. Il cantiere di lavoro deve occupare lo spazio strettamente necessario e, in ogni caso, non può occupare spazi attigui, né per l'esecuzione dei lavori né per l'installazione di baracche o depositi, senza preliminarmente autorizzazione.
6. Gli spazi necessari all'area di cantiere sono soggetti ad autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
7. In caso di accertamento della violazione rispetto a quanto previsto al comma precedente, è fatto obbligo immediato all'autore della violazione di rimuovere, pulire e, nel caso, ripristinare il suolo abusivamente occupato non oltre il terzo giorno dalla data dell'accertamento stesso. Nel caso di inadempienza si provvederà d'ufficio.
8. I materiali di scarto e rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno del cimitero; in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate od imbrattate, e ripristinare il terreno.
9. I materiali di scavo ed i rifiuti derivanti dalle lavorazioni devono essere sollecitamente trasportati all'esterno del Cimitero in modo tale da evitare qualsiasi deposito e ogni tipo di rifiuto deve essere allontanato entro e non oltre il terzo giorno dalla data di ultimazione dei lavori, fatti salvi termini più restrittivi imposti da specifiche normative ed occasioni di pubblico interesse.
10. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e saranno depositati entro l'area recintata del lotto assegnato, avendo cura di non sporcare il suolo con resti di malte, acque di lavaggio. A eventuali manomissioni devono seguire i relativi ripristini.
11. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
12. Il personale dei servizi cimiteriali vigila affinché sia tenuto e rispettato il decoro e la salvaguardia della natura dei luoghi.
13. All'interno del cimitero è vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati di dimensioni particolarmente ingombranti e/o pesanti e di tutti quelli, comunque, ritenuti capaci di procurare danni alle pavimentazioni ed in ogni caso di tutti quelli non autorizzati.
14. La sosta di tutti i mezzi d'opera autorizzati è consentita per il solo tempo strettamente necessario.

art. 92 - ORARIO E PERIODO DEI LAVORI

1. È vietato all'impresa esecutrice di lavori, operare in orari diversi da quelli comunicati e autorizzati, ovvero indicati in eventuali successive autorizzazioni in deroga. Altresì, non

è consentito eseguire lavori nelle giornate di sabato, domenica e nei giorni festivi (con particolare riferimento alla commemorazione dei defunti).

2. Fatti salvi motivi di igiene e sicurezza pubblica, nei cinque giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, è sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali all'interno del cimitero. In tale occasione, di anno in anno, si potrà fissare un periodo di tempo maggiore in cui vietare l'introduzione e la posa in opera di materiale e l'esecuzione di lavori da parte dei privati. Le imprese, in tale periodo, sospenderanno tutte le costruzioni non ultimate e provvederanno al trasporto dei materiali di ausilio ai lavori fuori dal cimitero, nonché allo sgombero, pulitura e messa in sicurezza dell'area circostante il cantiere. Ogni altro materiale sarà decorosamente sistemato nei confini dell'area recintata concessa.

Art. 93 - VIGILANZA DEI CIMITERI

1. L'ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Il responsabile può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o sollevare contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

CAPO XVI - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

art. 94 - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

1. La soppressione di un cimitero per ragioni di dimostrata necessità o che non si trovi nelle condizioni prescritte dal presente Regolamento, dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie e dal Regolamento di polizia Mortuaria D.P.R. 285/90, viene proposta dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale ed approvata ed eseguita con le modalità previste dal capitolo 19, artt. 96, 97, 98, 99 del D.P.R. 285/90 e da altre eventuali vigenti disposizioni in materia.

CAPO XVII - SANZIONI

art. 95 – SANZIONI

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato o da altra Legge o Regolamento dello Stato e quando non siano punibili ai sensi del Regolamento di Polizia Mortuaria, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa il cui importo viene stabilito di volta in volta dal Sindaco, secondo quanto previsto dalla Legge n. 689 del 21.11.1981, in merito all' art. 107 del T.U.L.C.P. n. 383 del 3.3.1934 e secondo quanto previsto all'art. 53 L.R. Veneto n.18 del 4-3-2010.

2. Le sanzioni inerenti all'attività funebre di privati vanno da un minimo di €5.000,00 ad un massimo di € 9.000,00 così come identificate all'art. 53 comma 5 della medesima L.R. Veneto.

CAPO XVIII - DISPOSIZIONI E FINALI

art. 96 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA AI CITTADINI BENEMERITI

1. Il Consiglio Comunale, laddove necessario anche convocato d'urgenza, può disporre l'assegnazione, valutando anche l'eventuale gratuità, di posti destinati alla tumulazione o inumazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, valutando anche l'eventuale gratuità.
2. Ai militari caduti in guerra o per fatto di guerra l'Amministrazione può disporre l'assegnazione di loculi cimiteriali o loculi ossario per la sepoltura di salme o di resti. La relativa concessione sarà a titolo gratuito e per la durata stabilita nell'atto di assegnazione medesimo.
3. Nelle sepolture così concesse è consentita la co-sepoltura di ascendenti/discendenti/coniuge/collaterale di secondo grado per la stessa durata della concessione a favore del militare, dietro pagamento della tariffa in vigore.
4. Le eventuali concessioni pregresse, a titolo oneroso, vengono rinnovate, anche prima della scadenza, a titolo gratuito per la parte residua degli anni previsti dalla concessione e comportano il rimborso, a richiesta, delle somme a suo tempo versate quale prezzo della concessione.
5. Il Consiglio Comunale, laddove necessario anche convocato d'urgenza, può assegnare sepolture a titolo gratuito in loculi cimiteriali o loculi ossario per casi eccezionali da valutarsi di volta in volta per particolari situazioni oltre a quelle previste al comma 1 del presente articolo.

art. 97 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 gg di pubblicazione all'albo on line unitamente alla delibera di Consiglio Comunale che lo approva.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento comunale, si richiamano le disposizioni contenute del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10.9.1990, e ogni altra disposizione in materia, anteriore e successiva.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con D.G.C. n. 13 del 30/05/2013 modificato con D.G.C. n. 13 del 15/04/2014